



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CAMPO CALABRO/SAN ROBERTO

SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO

Via V. Ranieri II Trav. Privata n. 1 - 89052 CAMPO CALABRO (RC) - Tel. e Fax 0965 757424 - C.M. RCIC83400X

C.F. 92031060806 -- @mail: rcic83400x@istruzione.it - rcic83400x@pec.istruzione.it - sito web: www.icscampocalabro.edu.it - Codice Univoco UFG2C

Prot. n. 873

Campo Calabro, 6 febbraio 2022

Agli Alunni

Ai Genitori degli Alunni

Ai Docenti

Al D.S.G.A.

Al Personale A.T.A.

Al Sito web

OGGETTO: Nuova gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – Decreto Legge 4 febbraio 2022, n. 5, Art. 6; Circolare Ministero della Salute 4 febbraio 2022, n. 9498; Vademecum M.I. – **INDICAZIONI OPERATIVE.**

Si porta a conoscenza delle SS.LL che la normativa sulla gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico è ulteriormente cambiata.

In particolare, in applicazione del Decreto Legge del **Decreto Legge 4 febbraio 2022, n. 5** “**Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo**”, che – all’art.6 – introduce “**Gestione dei casi di positività all’infezione da SARSCoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo**”, nella gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico, si applicano le misure, di seguito riportate.

❖ **SCUOLA DELL'INFANZIA**

FINO A QUATTRO CASI DI POSITIVITÀ accertati tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe, l'attività educativa e didattica prosegue per tutti **in presenza**, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.

In caso di comparsa dei sintomi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in Centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato, l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione.

CON CINQUE O PIÙ CASI DI POSITIVITÀ accertati nella stessa sezione o gruppo classe, si applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe **una sospensione** delle relative attività **per una durata di cinque giorni**. La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena precauzionale è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in Centri privati a ciò abilitati (non è citata, in questo caso, la possibilità di usare il test fatto a casa).

Il conteggio dei casi si azzerava se trascorrono cinque giorni con assenza di casi positivi (prendendo considerazione solo i casi degli alunni).

❖ SCUOLA PRIMARIA

FINO A QUATTRO CASI DI POSITIVITÀ tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti **in presenza**, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età, **fino al decimo giorno** successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo caso di positività.

In caso di comparsa dei sintomi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in Centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione.

CON CINQUE O PIÙ CASI DI POSITIVITÀ tra gli alunni presenti in classe:

- per coloro che diano dimostrazione di
 - a) **avere concluso il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni,**
oppure
 - b) **di essere guariti da meno di 120 giorni,**
oppure
 - c) **essere guariti dopo aver completato il ciclo vaccinale primario,**
oppure
 - d) **avere effettuato la dose di richiamo, ove prevista,**

l'attività didattica prosegue **in presenza** con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo **FFP2 da parte dei docenti e degli alunni** di età superiore ai sei anni **fino al decimo giorno** successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo caso di positività. A questi ragazzi si applica il REGIME SANITARIO dell'auto-sorveglianza.

- Per coloro che posseggano un'**idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione:**

l'attività didattica prosegue **in presenza** con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo **FFP2 da parte dei docenti e degli alunni** di età superiore ai sei anni **fino al decimo giorno** successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo caso di positività **su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.**

Per la permanenza in aula si deve controllare quotidianamente la Certificazione verde, tramite l'App mobile «Verifica C-19» per i 5 giorni successivi alla conoscenza dell'ultimo caso positivo, a meno dei casi di esenzione per i quali bisogna controllare il certificato di esenzione.

- Per gli **altri alunni** si applica la **Didattica Digitale Integrata (DDI)** per la durata di **cinque giorni**.
La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.
Per i successivi cinque giorni dopo il rientro dalla quarantena gli studenti dai 6 anni in su indossano la mascherina FFP2.

Il conteggio dei casi si azzerà se trascorrono cinque giorni con assenza di casi positivi (prendendo in considerazione solo i casi degli alunni; ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico).

❖ **SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO**

CON UN CASO DI POSITIVITÀ accertato tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti **in presenza**, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19.

CON DUE O PIÙ CASI DI POSITIVITÀ accertati tra gli alunni presenti in classe:

- **per coloro che diano dimostrazione di**
 - a) avere concluso il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni,**
oppure
 - b) essere guariti da meno di 120 giorni,**
oppure
 - c) essere guariti dopo aver completato il ciclo vaccinale primario,**
oppure
 - d) avere effettuato la dose di richiamo,**

l'attività didattica prosegue **in presenza** con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo **FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno** successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.

- **Per coloro che posseggano un'**idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione**:**

l'attività didattica prosegue **in presenza** con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo **FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno** successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato al COVID-19 **su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.**

- **Per gli **altri alunni**,** si applica la **Didattica Digitale Integrata (DDI)** per la durata di **cinque giorni**.

Il conteggio dei casi si azzerà se trascorrono cinque giorni con assenza di casi positivi (prendendo in considerazione solo i casi degli alunni).

Per la permanenza in aula si deve controllare quotidianamente la Certificazione verde, tramite l'App mobile «Verifica C-19» per i 5 giorni successivi alla conoscenza dell'ultimo caso positivo, **a meno dei casi di esenzione per i quali bisogna controllare il certificato di esenzione.**

SI FA PRESENTE CHE:

- è previsto l'utilizzo di mascherine FFP2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso di positività;
- nella **Scuola dell'Infanzia** con 5 o più casi di positività, nella **Scuola Primaria** con 5 o più casi di positività, nella **Scuola Secondaria di I grado** con 2 o più casi di positività, ai bambini e agli alunni della sezione, gruppo classe o classe si applica il **REGIME SANITARIO di auto-sorveglianza**, ove ne ricorrano le condizioni (vaccinati e guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, vaccinati con dose di richiamo) di cui all'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020:

("7-bis. La misura della quarantena precauzionale di cui al comma 7 non si applica a coloro che, nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo, hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19. Ai soggetti di cui al primo periodo è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19, e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. La disposizione di cui al presente comma si applica anche alle persone sottoposte alla misura della quarantena precauzionale alla data di entrata in vigore del presente decreto."), con esclusione dell'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie fino a sei anni di età.

Agli alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di auto-sorveglianza si applica la **quarantena precauzionale della durata di cinque giorni**, la cui cessazione consegue all'**esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare** per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 e con l'**obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2**, se di età superiore a sei anni;

- la **riammissione in classe** dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola **dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo**, anche in Centri privati a ciò abilitati;
- **resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°;**
- ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 **non è considerato** il Personale scolastico ed educativo;
- l'articolo 4 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, e il comma 1 dell'articolo 30 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4, sono abrogati. A tal proposito, si rammenta che lo stesso D.L. impone (art. 6, c. 6) di modificare i provvedimenti in essere di sospensione della didattica in presenza per renderli coerenti con le nuove disposizioni. Conseguentemente le misure già disposte ai sensi del citato articolo 4 sono ridefinite in funzione di quanto disposto dal presente articolo a partire da lunedì 7 febbraio 2022.

SI SPECIFICA ULTERIORMENTE QUANTO SEGUE.

Facendo seguito alle precedenti comunicazioni di questo Ufficio, anche relative all'Informativa del Data Protection Officer (DPO) sul trattamento dei dati personali, alla cui lettura si rimanda, **la verifica dei requisiti idonei alla didattica in presenza** (possessione della **Certificazione verde**) **sarà effettuata, alla**

prima ora, tramite App mobile, dai docenti appositamente incaricati, a meno dei casi di esenzione per i quali bisogna controllare il certificato di esenzione.

Nell'eventualità in cui si debba attendere per allineare la piattaforma alle disposizioni sopra indicate sulla validità dei green pass, si potrà, nelle more, **mostrare il certificato vaccinale cartaceo.**

I requisiti per poter frequentare "in presenza", seppur in regime di auto-sorveglianza, **devono essere dimostrati dall'Alunno interessato.**

I docenti delegati al controllo verificheranno la documentazione attestante le condizioni per effettuare la didattica in presenza e faranno entrare esclusivamente gli alunni in possesso della documentazione attestante i requisiti su indicati.

Resta inteso che le SS.LL. dovranno continuare a comunicare alla Scuola i casi di positività e l'esito dei tamponi, inviando una mail all'indirizzo rcic83400x@istruzione.it.

Per una lettura più consapevole e approfondita di quanto sopra riportato, si allegano alla presente:

- **VADEMECUM del Ministero dell'Istruzione;**
- **Decreto Legge del 04/02/2022 n.5;**
- **Circolare del Ministero della Salute (0009498.04-02-2022 – DGPRES) contenente "Aggiornamento sulle misure di quarantena e auto-sorveglianza per i contatti stretti (ad alto rischio) di casi di infezione da SARS-CoV-2".**

In attesa di eventuali ulteriori aggiornamenti, si ringrazia per l'attenzione.

Cordialmente.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Rosaria ADDAMO



Ministero dell'Istruzione



Misure da applicare in ambito scolastico in presenza di casi di positività al Covid-19

Dipartimento per le Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali

Guida alla lettura

Il presente documento fornisce un **vademecum delle misure da applicare nel sistema educativo, scolastico e formativo**, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie nonché i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, **in presenza di casi di positività al Covid-19**.

Queste misure vanno adottate **a partire dal 5 febbraio 2022**. Il sistema di regole previsto dalla normativa precedente è superato ed **integralmente sostituito dalla nuova normativa (art. 6 del D.L. n. 5/2022)**. Le misure già disposte prima della data del 5 febbraio vanno **ridefinite ed adeguate secondo quanto previsto dalla nuova disciplina***.

Si riportano di seguito le tematiche affrontate:



1. Istruzioni per la gestione dei contatti dei casi di positività per ordine di Scuola *(pagina 3-6)*



2. Riepilogo delle misure sanitarie *(pagina 7-8)*



3. Approfondimenti *(pagina 9)*

*A titolo esemplificativo si vedano le FAQ pubblicate nella sezione #lotornoascuola sul sito istituzionale.



Per una illustrazione più agevole e sintetica delle misure previste per la gestione dei casi di positività, si riporta la seguente legenda.

Misure per la didattica



DIDATTICA SOSPESA



DIDATTICA IN PRESENZA



DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Condizioni sanitarie degli alunni



Alunni (i) non vaccinati, (ii) che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario, (iii) che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, (iv) che siano guariti da più di 120 giorni



Alunni che (i) abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni, (ii) siano guariti da meno di 120 giorni, (iii) siano guariti dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, (iv) abbiano effettuato la dose di richiamo



Alunni risultati positivi al Covid-19



Utilizzo dell'app «Verifica C-19» per la verifica quotidiana, al momento dell'ingresso a scuola, del possesso della condizione sanitaria che consente la didattica in presenza, mediante lettura di un QR code (in alternativa, verifica tramite attestazione cartacea)



Misure per la didattica

Misure per la presenza / il rientro in classe

Fino a 4 casi di positività



Didattica in presenza



Se asintomatico: **nessuna azione** necessaria. In caso di sintomi (sia alla comparsa che in caso di persistenza al 5° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto) occorre effettuare un test molecolare o antigenico, anche autosomministrato*



Riammissione mediante esibizione dell'esito negativo del test antigenico o molecolare (**senza certificazione medica**)

5 o più casi di positività



Didattica sospesa per 5 giorni



Riammissione in presenza mediante esibizione dell'**esito negativo del test** antigenico o molecolare



Nessuna azione necessaria**



Riammissione mediante esibizione dell'esito negativo del test antigenico o molecolare (**senza certificazione medica**)

*In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato, l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione.

**In caso di sintomi (sia alla comparsa che in caso di persistenza al 5° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto) occorre effettuare un test antigenico rapido o molecolare.





Misure per la didattica

Misure per la presenza / il rientro in classe

Fino a 4 casi di positività




Didattica in presenza con mascherine FFP2 fino al 10° giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso accertato*

5 o più casi di positività



Didattica digitale integrata per 5 giorni. Per i 5 giorni successivi al rientro, obbligo di indossare mascherine FFP2*



Didattica in presenza con mascherine FFP2 fino al 10° giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso accertato*



Se asintomatico: **nessuna azione** necessaria. In caso di sintomi (sia alla comparsa che in caso di persistenza al 5° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto) occorre effettuare un test molecolare o antigenico, anche autosomministrato**



Riammissione mediante esibizione dell'esito negativo del test antigenico o molecolare (**senza certificazione medica**)



Riammissione in presenza mediante esibizione dell'**esito negativo del test** antigenico o molecolare



Verifica quotidiana tramite l'app «**Verifica C-19**» per i 5 giorni successivi alla conoscenza dell'ultimo caso***



Riammissione mediante esibizione dell'esito negativo del test antigenico o molecolare (**senza certificazione medica**)

*Per i bambini di età inferiore ai sei anni non è fatto obbligo dell'uso del dispositivo di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.

**In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione.

***In caso di sintomi (sia alla comparsa che in caso di persistenza al 5° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto) occorre effettuare un test antigenico rapido o molecolare.

Per gli alunni esenti da vaccinazione si veda pagina 9





Misure per la didattica

Misure per la presenza / il rientro in classe


1 caso di positività



Didattica in presenza con mascherine FFP2 fino al 10° giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso accertato



Riammissione mediante esibizione dell'esito negativo del test antigenico o molecolare (**senza certificazione medica**)



2 o più casi di positività



Didattica digitale integrata per 5 giorni.
Per i 5 giorni successivi al rientro, obbligo di indossare mascherine FFP2



Riammissione in presenza mediante esibizione dell'**esito negativo del test** antigenico o molecolare



Didattica in presenza con mascherine FFP2 fino al 10° giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso accertato



 **Verifica quotidiana tramite l'app «Verifica C-19»** per i 5 giorni successivi alla conoscenza dell'ultimo caso*



Riammissione mediante esibizione dell'esito negativo del test antigenico o molecolare (**senza certificazione medica**)



Per gli alunni esenti da vaccinazione si veda pagina 9

*In caso di sintomi (sia alla comparsa che in caso di persistenza al 5° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto) occorre effettuare un test antigenico rapido o molecolare.



Panoramica delle misure sanitarie





Di seguito si riepilogano le **misure sanitarie da applicare alla sezione, gruppo classe o classe.**



*L'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per 10 giorni (per alunni di età superiore ai sei anni).





Quarantena precauzionale

-  Alunni (i) non vaccinati, (ii) che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario, (iii) che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, (iv) che siano guariti da più di 120 giorni
-  La misura sanitaria, della durata di cinque giorni, cessa in seguito all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare. Inoltre, al momento del rientro in classe, è previsto l'obbligo di indossare mascherine FFP2 per i successivi 5 giorni.

 **La quarantena precauzionale termina il 5° giorno successivo all'ultimo contatto con il più recente caso di positività, che corrisponde all'ultimo giorno di scuola del caso medesimo (es. se il giorno dell'ultimo contatto è il 10 febbraio, il tampone verrà eseguito dal 15 febbraio)**

Auto-sorveglianza

-  Alunni che (i) abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni, (ii) siano guariti da meno di 120 giorni, (iii) siano guariti dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, (iv) abbiano effettuato la dose di richiamo
-  La misura sanitaria comporta l'obbligo di indossare mascherine FFP2 fino al 10° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi


 **In caso di sintomi (sia alla comparsa che in caso di persistenza al 5° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto) occorre effettuare un test antigenico rapido o molecolare**



Focus n. 1

Conteggio dei casi di positività

L'accertamento del caso successivo di positività, idoneo a determinare le misure sanitarie e didattiche da applicare, deve avvenire **con un intervallo massimo di 5 giorni dall'accertamento del caso precedente.**



! Ai fini del calcolo dei casi di positività non è considerato il personale educativo e scolastico

Focus n. 2

Soggetti esentati dalla vaccinazione

A coloro che possiedono un'idonea certificazione di **esenzione dalla vaccinazione** è riconosciuta la possibilità di svolgere l'attività **didattica in presenza** nei seguenti casi:

In presenza di 2 o più casi di positività nelle **Scuole secondarie di I e II grado e nel sistema di IFP**

In presenza di 5 o più casi di positività nelle **Scuole primarie**

! La didattica in presenza avviene **su richiesta** di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale per i minori e degli alunni direttamente interessati se maggiorenni



Ministero dell' Istruzione

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2022, n. 5.

Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 32 e 117, secondo e terzo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della libertà di circolazione per ragioni sanitarie;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche»;

Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti»;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening»;

Visto il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, recante «Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2022, n. 3, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali»;

Visto il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore»;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, nonché gli articoli 1, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e 1, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, con cui è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica;

Considerata l'esigenza di dettare nuove disposizioni in relazione alla durata delle certificazioni verdi COVID-19;

Ritenuto di dover introdurre misure idonee a disciplinare l'accesso, in condizioni di sicurezza, ai servizi e alle attività sul territorio nazionale da parte di soggetti provenienti da altri Stati;

Considerata la necessità di aggiornamento e revisione delle modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, anche in ragione del miglioramento del quadro epidemiologico e della maggiore immunizzazione e copertura vaccinale nella fascia d'età dai cinque agli undici anni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 febbraio 2022;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell'istruzione e della salute;

EMANA


il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Durata delle certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta somministrazione della dose di richiamo della vaccinazione anti-SARS-CoV-2 o di avvenuta guarigione da COVID-19

1. All'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, secondo periodo, le parole «la certificazione verde COVID-19 ha una validità di sei mesi a far data dalla medesima somministrazione» sono sostituite



dalle seguenti: «la certificazione verde COVID-19 ha validità a far data dalla medesima somministrazione senza necessità di ulteriori dosi di richiamo»;

b) il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente: «4-*bis*. A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, è rilasciata, altresì, la certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera c-*bis*), che ha validità di sei mesi a decorrere dall'avvenuta guarigione. A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 a seguito del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo, è rilasciata, altresì, la certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera c-*bis*), che ha validità a decorrere dall'avvenuta guarigione senza necessità di ulteriori dosi di richiamo.».

Art. 2.

Ulteriori disposizioni sul regime dell'autosorveglianza

1. All'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, dopo il comma 7-*ter* è inserito il seguente:

«7-*quater*. Le disposizioni di cui al comma 7-*bis* sull'autosorveglianza si applicano anche in caso di guarigione avvenuta successivamente al completamento del ciclo vaccinale primario.».

Art. 3.

Coordinamento con le regole di altri Paesi per la circolazione in sicurezza in Italia

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:

«9-*bis*. Ai soggetti provenienti da uno Stato estero in possesso di un certificato rilasciato dalle competenti autorità sanitarie estere di avvenuta guarigione o di avvenuta vaccinazione anti SARS -Cov-2 con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, nel caso in cui siano trascorsi più di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario anti-SARS-Cov-2 o dall'avvenuta guarigione da COVID-19, è consentito l'accesso ai servizi e alle attività per i quali sul territorio nazionale sussiste l'obbligo di possedere una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione di cui al comma 2, lettere a), b) e c-*bis*), c.d. green pass rafforzato, previa effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2, di cui al comma 2, lettera c), avente validità di quarantotto ore dall'esecuzione se antigenico rapido o di settantadue ore se molecolare. L'effettuazione del test di cui al primo periodo non è obbligatoria in caso di avvenuta guarigione successiva al completamento del ciclo vaccinale primario. Nel caso di vaccinazioni con vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia, l'accesso ai servizi e alle attività di cui al primo periodo è consentito in ogni caso previa effettuazione di test antigenico

rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2, di cui al comma 2, lettera c), avente validità di quarantotto ore dall'esecuzione se antigenico rapido o di settantadue ore se molecolare.

9-*ter*. I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 9-*bis*, sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 9-*bis*. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate anche con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi del comma 10. Nelle more della modifica del menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono autorizzati gli interventi di adeguamento necessari a consentire le verifiche.»;

b) all'articolo 13:

1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole «8-*ter*» sono inserite le seguenti: «, 9, commi 9-*bis* e 9-*ter*,»;

2) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole «due violazioni delle disposizioni di cui» sono inserite le seguenti: «al comma 9-*ter* dell'articolo 9 e».

Art. 4.

Efficacia della certificazione verde COVID-19 nella zona rossa

1. All'articolo 9-*bis*, comma 2-*bis*, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, le parole «e arancione» sono sostituite dalle seguenti: «, arancione e rossa».

Art. 5.

Spostamenti da e per le isole minori lagunari e lacustri e trasporto scolastico dedicato

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-*quater* è inserito il seguente:

«Art. 9-*quater*.1 (*Spostamenti da e per le isole minori lagunari e lacustri e trasporto scolastico dedicato*).

— 1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 9-*quater*, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 marzo 2022, l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico per gli spostamenti da e per le isole di cui all'allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ovvero da e per le isole lagunari e lacustri, per documentati motivi di salute e, per gli studenti di età pari o superiore ai 12 anni, di frequenza dei corsi di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado, è consentito anche ai soggetti muniti di una delle Certificazioni verdi COVID-19, comprovante l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, con esito negativo al virus SARS-Cov-2, di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), avente validità di quarantotto ore dall'esecuzione se antigenico rapido o di settantadue ore se molecolare.

2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado è consentito l'accesso ai mezzi di trasporto scolastico dedicato e il loro utilizzo, in deroga a



quanto previsto dall'articolo 9-*quater*, fermo restando l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e il rispetto delle linee guida per il trasporto scolastico dedicato di cui all'allegato 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.».

Art. 6.

Gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo

1. Ferma restando per il personale scolastico l'applicazione del regime dell'autosorveglianza di cui all'articolo 1, comma 7-*bis*, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nella gestione dei contatti stretti tra gli alunni a seguito della positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie nonché i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, si applicano le seguenti misure:

a) nelle istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65:

1) fino a quattro casi di positività accertati tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe, l'attività educativa e didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione;

2) con cinque o più casi di positività accertati nella stessa sezione o gruppo classe, si applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe una sospensione delle relative attività per una durata di cinque giorni;

b) nelle scuole primarie di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59:

1) fino a quattro casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione;

2) con cinque o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo ove prevista, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. Per coloro che posseggano un'ideale certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato al COVID-19 su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni;

c) nelle scuole secondarie di primo grado di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, nonché nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226:

1) con un caso di positività accertato tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19;

2) con due o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale per i minori e degli alunni direttamente interessati se maggiorenni. Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni.

2. Nei casi di cui al comma 1, lettera *a)*, numero 2), lettera *b)*, numero 2), primo periodo, e lettera *c)*, numero 2), primo periodo, ai bambini e agli alunni della sezione, gruppo classe o classe si applica il regime sanitario di autosorveglianza di cui all'articolo 1, comma 7-*bis*, del decreto-legge n. 33 del 2020, con esclusione dell'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie fino a sei anni di età. Agli alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di autosorveglianza si



applica la quarantena precauzionale della durata di cinque giorni, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 e con l'obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, se di età superiore a sei anni. La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

3. Nelle istituzioni e nelle scuole di cui al presente articolo resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

4. Nelle istituzioni di cui al comma 1, lettera *a*), la sospensione delle attività di cui al numero 2) avviene se l'accertamento del quinto caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Per le scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado e per il sistema di istruzione e formazione professionale, si ricorre alla didattica digitale integrata di cui al comma 1, lettera *b*), numero 2), terzo periodo, e lettera *c*), numero 2), terzo periodo, se l'accertamento rispettivamente del quinto e del secondo caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico.

5. La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza di cui al comma 1, lettera *b*), numero 2, primo periodo, e lettera *c*), numero 2), primo periodo, può essere controllata dalle istituzioni scolastiche mediante l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. L'applicazione mobile di cui al primo periodo è tecnicamente adeguata al conseguimento delle finalità del presente comma e può essere impiegata anche nelle more dell'aggiornamento del decreto di cui al primo periodo.

6. L'articolo 4 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, e il comma 1 dell'articolo 30 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e le misure già disposte ai sensi del citato articolo 4 sono ridefinite in funzione di quanto disposto dal presente articolo.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 2022

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

BIANCHI, *Ministro dell'istruzione*

SPERANZA, *Ministro della salute*

Visto, *il Guardasigilli*: CARTABIA

22G00014





Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

A

Ufficio di Gabinetto
Sede

Protezione Civile
Coordinamento.emergenza@protezionecivile.it
protezionecivile@pec.governo.it

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER
L'EMERGENZA COVID 19
commissarioemergenzacovid19@pec.governo.it

DGSAF: sanita.animale@sanita.it

DGISAN: segreteriaadgsan@sanita.it

Direzione Generale Programmazione
Sanitaria DGPROGS
SEDE

U.S.M.A.F. – S.A.S.N. Uffici di Sanità
Marittima, Aerea e di Frontiera
LORO SEDI

Assessorati alla Sanità Regioni Statuto
Ordinario e Speciale
LORO SEDI

Assessorati alla Sanità Province Autonome
Trento e Bolzano
LORO SEDI

Associazione Nazionale Comuni Italiani
(ANCI)
anci@pec.anci.it

Regione Veneto – Assessorato alla sanità
Direzione Regionale Prevenzione

Coordinamento Interregionale della
Prevenzione
francesca.russo@regione.veneto.it
coordinamentointerregionaleprevenzione@regione.veneto.it

FNOVI: info@fnovi.it

ANMVI: info@anmvi.it

IL.ZZ.SS.

Ministero Economia e Finanze
mef@pec.mef.gov.it

Ministero Sviluppo Economico
gabinetto@pec.mise.gov.it

Ministero Infrastrutture e
Trasporti
ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it

Ministero Del Lavoro e Politiche Sociali
segreteriaministro@pec.lavoro.gov.it

Ministero dei Beni e Delle Attività Culturali e
del Turismo
mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it

Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale
gabinetto.ministro@cert.esteri.it

Ministero della Difesa Ispettorato Generale
della Sanità Militare
stamadifesa@postacert.difesa.it

Ministero dell'Istruzione

uffgabinetto@postacert.istruzione.it

Ministero dell'Università e della Ricerca
uffgabinetto@postacert.istruzione.it

Ministero dell'Interno
gabinetto.ministro@pec.interno.it

Ministero della Giustizia
capo.gabinetto@giustiziacert.it

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento
Ministero Della Giustizia
prot.dgdt.dap@giustiziacert.it
gabinetto.ministro@giustiziacert.it

Ministero dello Sviluppo Economico
gabinetto@pec.mise.gov.it

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
ministro@pec.politicheagricole.gov.it

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
segreteria.ministro@pec.minambiente.it

Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie
affariregionali@pec.governo.it

Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute
Conferenza Episcopale Italiana
salute@chiesacattolica.it

Don Massimo Angelelli
Direttore Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute
m.angelelli@chiesacattolica.it

Federazione Nazionale Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
segreteria@pec.fnomceo.it

FNOPI Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche
federazione@cert.fnopi.it

FNOPO Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica
presidenza@pec.fnopo.it

FOFI Federazione Ordini Farmacisti Italiani
posta@pec.fofi.it

Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico DGDMF
SEDE

Federazione Nazionale Ordini dei TSRM e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione
federazione@pec.tsrm.org

Azienda Ospedaliera - Polo Universitario Ospedale Luigi Sacco
protocollo.generale@pec.asst-fbf-sacco.it

Comando Carabinieri Tutela della Salute – NAS
srm20400@pec.carabinieri.it

Istituto Superiore di Sanità
protocollo.centrale@pec.iss.it

Istituto Nazionale per le Malattie Infettive – IRCCS “Lazzaro Spallanzani”
direzionegenerale@pec.inmi.it

Centro Internazionale Radio Medico (CIRM)
fondazionecirm@pec.it

Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP)
inmp@pec.inmp.it

Federazione delle Società Medico-Scientifiche Italiane (FISM)
fism.pec@legalmail.it

Confartigianato
presidenza@confartigianato.it

Centro Nazionale Sangue
cns@pec.iss.it

Centro Nazionale Trapianti
cnt@pec.iss.it

CONFCOMMERCIO
confcommercio@confcommercio.it

Ente Nazionale per l'Aviazione Civile -
ENAC
protocollo@pec.enac.gov.it

TRENITALIA
dplh@cert.trenitalia.it

ITALO - Nuovo Trasporto Viaggiatori SpA
italo@pec.ntvspa.it

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
Direzione Risorse Umane e Organizzazione
Direzione Sanità
rfi-dpo.sanita@pec.rfi.it

SIMIT – Società Italiana di Malattie Infettive
e Tropicali
segreteria@simit.org

Società Italiana di Medicina e Sanità
Penitenziaria (Simspe-onlus)
Via Santa Maria della Grotticella 65/B
01100 Viterbo

Ordine Nazionale dei Biologi
protocollo@peconb.it

ANTEV Associazione Nazionale Tecnici
Verificatori - PRESIDENTE
presidente@antev.net

Società Italiana di Anestesia Analgesia
Rianimazione e Terapia Intensiva
siaarti@pec.it

Agenzia nazionale per i servizi sanitari
regionali
AGENAS
agenas@pec.agenas.it

Federazione Nazionale degli Ordini dei
CHIMICI e dei FISICI
segreteria@pec.chimici.it

Dipartimento Per Le Politiche Della Famiglia
ROMA
segredipfamiglia@pec.governo.it

FIASO Federazione Italiana Aziende
Sanitarie e Ospedaliere info@fiaso.it

OGGETTO: Aggiornamento sulle misure di quarantena e autosorveglianza per i contatti stretti (ad alto rischio) di casi di infezione da SARS CoV 2

Alla luce del parere espresso dal CTS nel Verbale n. 61 del 2 febbraio 2022 e del DL n. 5 del 04 febbraio 2022 si rappresenta che, fatta salva la disposizione dell'autosorveglianza per coloro che hanno ricevuto la dose booster o che hanno completato il ciclo vaccinale primario entro 120 giorni, o che sono guariti entro 120 giorni o che sono guariti dopo il completamento del ciclo primario, per tutte le altre fattispecie la quarantena per contatto stretto è pari a 5 giorni con test antigenico o molecolare negativo all'uscita.

Le indicazioni alla misura di quarantena per le seguenti categorie sono, pertanto, aggiornate come di seguito riportato:

Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)

Per i seguenti contatti:

1. **soggetti asintomatici non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario** (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) **o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni E**
2. **soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da precedente infezione da SARS-CoV-2 da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo,**

si applica la misura di **quarantena della durata di 5 giorni** dall'ultimo contatto con il caso positivo, la cui cessazione è condizionata all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare eseguito alla scadenza di tale periodo. Se durante il periodo di quarantena si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2 è raccomandata l'esecuzione immediata di un test diagnostico.

Inoltre è fatto obbligo indossare i dispositivi di protezione FFP2 per i cinque giorni successivi al termine del periodo di quarantena precauzionale.

Per i contatti stretti **asintomatici che:**

- **abbiano ricevuto la dose booster, oppure**
- **abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure**
- **siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, oppure**
- **siano guariti dopo il completamento del ciclo primario**

non è prevista la quarantena e si applica la misura dell'autosorveglianza della durata di 5 giorni. E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19. E' fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso.

II DIRETTORE GENERALE

**f.to* Dott. Giovanni Rezza

Il Direttore dell'Ufficio 5
Dott. Francesco Maraglino

Referenti/Responsabili del procedimento:

Anna Caraglia
Alessia D'Alisera
Federica Ferraro
Alessia Mammone
Monica Sane Schepisi

**“firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d. Lgs. N. 39/1993”*